



Comune
di Rozzano
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 13/06/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventitre** addì **tredici** del mese di **Giugno** dalle ore **20:30**, nella residenza, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale:

N.	Nominativo	Pres	Ass.	N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FERRETTI DE LUCA GIOVANNI	Presente		14	GAGLIARDI AGOSTINO	Presente	
2	PERELLI-REGINI MARINA MONICA	Presente		15	NOCERA VALERIA	Presente	
3	BACCI DONATELLO GIOVANNI	Presente		16	SANTORO COSIMO	Presente	
4	PILOTTO ELEONORA	Presente		17	AGOGLIATI BARBARA	Presente	
5	VAILATI DAVIDE	Presente		18	IMPRENTI FIORELLA		Assente
6	MOIOLI ANNAMARIA		Assente	19	BUSNARI STEFANIA	Presente	
7	TERRENI CARLA	Presente		20	LA GAMBA ANTONIO		Assente
8	RADAELLI MARCO	Presente		21	CARTIA MARILENA		Assente
9	MARKOVA EMILIA IORDANOVA	Presente		22	ERCOLI MARCO ANDREA		Assente
10	VIDOLETTI PATRIZIA MARIA CARLA	Presente		23	PAOLINI MARCO	Presente	
11	VALENTE UMBERTO	Presente		24	MACALUSO MARCO		Assente
12	PERRETTA MARIA CRISTINA	Presente		25	BONAZZI ANDREA	Presente	
13	BARBERA FRANCESCO	Presente					

Presenti: 19

Assenti: 6

Gli Assessori:

Nominativo	Qualifica	Presenti
ZANABONI DENIS	Assessore	Assente
PERAZZOLO CRISTINA	Assessore	Presente
RONDINI MARCO	Assessore	Presente
GALEONE LUCIA	Assessore	Presente
CARIELLO IVAN	Assessore	Presente
VALLI ERMANNIO	Assessore	Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott.ssa Manganaro Mattia il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente Vicario del Consiglio Gagliardi Agostino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Il Consiglio Comunale si è riunito con modalità mista, come previsto dall'art. 98 del Regolamento del Consiglio Comunale, utilizzando la piattaforma Consigli in cloud. Alla seduta consiliare risulta presente da remoto i consiglieri Pilotto Eleonora e Vailati Davide

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Proposta di Consiglio n. 29

Visti

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , ed in particolare l'art. 4;

- lo Statuto del Comune di Rozzano;

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante:

"Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;

- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Considerato che il Comune di Rozzano, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti,

in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Richiamato l'art. 13 comma 15 quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre garantire adeguati interventi in materia di turismo, migliorando i servizi pubblici, il recupero e la manutenzione del patrimonio culturale e ambientale, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Preso atto che il regolamento governativo di cui al comma 3 del citato articolo 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, e che pertanto è possibile procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Rozzano l'imposta di soggiorno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia N° XI / 3764 del 03/11/2020 ove si annovera Rozzano tra i comuni turistici.

Ritenuto, pertanto, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa, sentite ed informate in data 19 maggio 2023 le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di adottare, quindi, il relativo Regolamento nel quale vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente, oltre ai soggetti passivi dell'imposta ed ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni dal tributo, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, i controlli e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi previsti nei casi di inadempimento;

Atteso che gli uffici comunali hanno predisposto un questionario di indagine propedeutico per rilevare i dati relativi alle presenze ospiti delle strutture ricettive sul territorio di Rozzano e che sulla base delle risultanze della suddetta ricerca hanno steso una proposta di regolamento (allegato A);

Dato atto che, successivamente all'istituzione dell'imposta:

- verranno individuati e posti in essere adeguati strumenti finalizzati al contrasto all'abusivismo e alla evasione dell'imposta;
- attraverso il ricorso a idonei strumenti di partecipazione, sarà agevolata la formulazione di proposte da parte degli operatori del settore turistico e della ricettività sulla ripartizione del gettito d'imposta a favore degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rozzano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali;

Visti i pareri favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente della Direzione Finanziaria e Partecipate dott. Stefano Specchia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisito, in data 15 giugno 2023, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che

- in data 16 giugno 2023, la presente deliberazione è stata sottoposta alla Commissione consiliare permanente congiunta Risorse dell'Ente/ Garanzie Statutarie

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

- 1) di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Rozzano l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dallo specifico Regolamento;
- 2) di approvare, pertanto, il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all A) che consta di n. 13 articoli per complessive 6 pagine;
- 3) di dare atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal Regolamento e nella misura massima di euro 5,00 per pernottamento;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale, e il regolamento e le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco

ESAMINATA la proposta sopra riportata

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

CON VOTI FAVOREVOLI 15, CONTRARI 2 (Consigliere Bonazzi Andrea e Barbera Francesco), **ASTENUTI 2** (Agogliati Barbara e Busnari Stefania), espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta n. 29 che viene inserita in questo atto come parte costitutiva del medesimo

Successivamente, tenuto conto dell’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI FAVOREVOLI 15, CONTRARI 2 (Consigliere Bonazzi Andrea e Barbera Francesco), **ASTENUTI 2** (Agogliati Barbara e Busnari Stefania), espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.rozzano.mi.it

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL
CONSIGLIO
Gagliardi Agostino

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Manganaro Mattia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005



Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

**Comune
di Rozzano**
Città Metropolitana
di Milano

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Direzione Finanziaria e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole

Rozzano, 05/06/2023

Il Dirigente
dott. Stefano Specchia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005



Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

Comune
di Rozzano
Città Metropolitana
di Milano

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Direzione Finanziaria e Partecipate

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1° del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole.

Rozzano, 05/06/2023

Il Dirigente
dott. Stefano Specchia

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005

COMUNE DI ROZZANO
Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N..... DEL.....

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato dal Comune di Rozzano (MI) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 2.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° settembre 2023.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rozzano, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla vigente normativa regionale. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, agriturismi, residenze turistico-alberghiere, alloggi vacanze, ostelli, case per ferie, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea.
5. Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Art. 3 – Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rozzano per il turismo nonché per la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali e ambientali e dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all'art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, come sopra definiti, e che non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Rozzano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento; b) il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi; c) il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi; d) il soggetto che gestisce portali telematici, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi, ovvero l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo assumono la funzione di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Art. 5 – Misura dell’imposta

1. La misura dell’imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Limitatamente all’anno 2023 la misura dell’imposta è stabilita entro il 31 luglio.
2. La misura dell’imposta è graduata all’interno dei limiti massimi stabiliti per legge ed è commisurata alle diverse tipologie di strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture alberghiere, extra-alberghiere e per gli agriturismi, la misura dell’imposta di soggiorno da applicarsi è definita in rapporto alle caratteristiche e ai servizi propri delle singole strutture ricettive, ai servizi offerti dalle stesse, nonché al prezzo medio giornaliero di soggiorno applicato. Per gli alberghi, i residence, gli agriturismi ed i campeggi, la misura della tariffa è definita in rapporto alla loro classificazione, che può essere articolata, rispettivamente, in «stelle» o in altre forme di classificazione.
3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 1, sono confermate le tariffe applicate nell’anno precedente

Art. 6 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
 - a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti presso il Comune di Rozzano al momento del pernottamento;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - d) coloro i quali abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età.
 - e) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per i cittadini stranieri.

Art. 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all’art. 4, comma 2 del presente regolamento sono tenuti:
 - a) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni e riduzioni dell’imposta di soggiorno. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
 - b) a riscuotere l’imposta di soggiorno con contestuale rilascio di quietanza, che potrà anche essere cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari;
 - c) a versare al Comune di Rozzano le somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno nel trimestre di riferimento entro il giorno 10 (dieci) del primo mese successivo, con le seguenti modalità: - mediante bollettino postale o bonifico bancario; - mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale; - tramite procedure telematiche.
 - d) a presentare per ogni trimestre solare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata ovvero su altro supporto informatico, all’Ufficio Tributi del Comune, sulla base

dell'apposita modulistica predisposta dallo stesso Ufficio, entro il giorno dieci del primo mese del trimestre successivo, una dichiarazione riportante:

- il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento del trimestre precedente;
- il numero dei pernottamenti esenti, in base al precedente art. 6;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del versamento di cui al precedente punto c);
- eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

e) alla resa del conto giudiziale, in qualità di agenti contabili, redatto su modello ministeriale, da inviare al Comune di Rozzano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

f) a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dai soggetti di cui all'art. 4, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell'Ufficio Tributi del Comune.

2. La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta. Nel caso l'importo da versare sia inferiore ad € 50,00, lo stesso potrà essere sommato al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al precedente punto d).
3. Limitatamente all'anno 2023, allo scopo di allineare i trimestri, i versamenti e la rendicontazione di cui al presente articolo andranno presentati entro il 10 gennaio 2024.

Art. 8 - Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 L. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo della corretta applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni e della documentazione prevista dall'art. 8 del presente regolamento, nei termini di decadenza previsti dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. • invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. • inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Gli uffici comunali competenti sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Tributi con cadenza almeno trimestrale ogni informazione rilevante ai fini della gestione dell'imposta.
5. La Polizia Locale potrà effettuare controlli e sopralluoghi al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa/tardiva presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a trenta giorni: sanzione pari al 100 per cento dell'imposta dovuta, con un massimo di 300 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000;
 - b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a trenta giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione: sanzione pari al 100 per cento dell'imposta dovuta, con un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000;
 - c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti: sanzione non inferiore al 125 per cento dell'imposta dovuta;
 - d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza, non sia mai stato adempiuto: sanzione non inferiore al 175 per cento dell'imposta dovuta;
4. Per l'infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) presentazione di denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta dovuta: sanzione non inferiore al 75 per cento della maggiore imposta dovuta;
 - b) presentazione di denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta dovuta, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo: sanzione non inferiore al 75 per cento della maggiore imposta dovuta, con un massimo di 150 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000;
 - c) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone: sanzione non inferiore al 50 per cento della maggiore imposta dovuta, con un massimo di 100 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.
5. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, di ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, si applica la sanzione amministrativa pari a 300 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.
6. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.
7. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura stessa, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero di posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
8. Sulle somme dovute a titolo di maggiore imposta non versata si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.

Art. 10 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta e relativi accessori viene effettuata dal Comune o dal concessionario incaricato mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 11 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. d) del presente regolamento.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi, ai sensi dell'art. 1, comma 165 L. 296/2006, come determinati dal vigente Regolamento delle entrate comunali.
4. Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta indebitamente versata per importi pari o inferiori a 12 euro (comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sul tributo), salvo diverse disposizioni dettate dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributario di primo grado di Milano, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge, nazionali e regionali, e degli altri regolamentari comunali vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° settembre 2023.



COMUNE DI ROZZANO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**“ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO”**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;

- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia N° XI / 3764 del 03/11/2020 ove si annovera Rozzano tra i comuni turistici.

Dato atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e che le stesse saranno determinate sulla base delle linee guida dettate dal Regolamento e nella misura massima di euro 5,00 per pernottamento;

Visto

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente della Direzione Finanziaria e Partecipate

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO”.

Rozzano, 15 Giugno 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giorgio Tassi

Dott. Giuseppe Facchinetti

Dott. Michele Cermenati

Presidente

Revisore

Revisore

F.to digitalmente

F.to digitalmente

F.to digitalmente